Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 74

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 29 marzo 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 febbraio 1946, n. 117.
Settima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1945-1946 . Pag. 646

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 118.
Unificazione degli uffici di conciliazione del comune di Maddaloni . . . . Pag. 646

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 119.
Unificazione degli uffici di conciliazione del comune di Modica . . . . Pag. 647

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1946.
Determinazione di un salario medio convenzionale giornaliero per i lavoratori della piccola pesca in provincia di Livorno ai fini della applicazione delle disposizioni per la corresponsione degli assegni familiari . . . Pag. 647

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1946.
Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale degli Istituti cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici e assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche. . Pag. 647

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1946.
Trasformazione del sequestro della Società in accomandita « Speier & Grossi », con sede in Milano, in sindacato. Pag. 648

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1946.
Tariffe di abbonamento per le reti telefoniche urbane e per gli impianti in derivazione degli apparecchi principali . . . . Pag. 648

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Ascoli Piceno a contrarre un mutuo di L. 4.590.000 per l'integrazione del bilancio 1945 . . . . Pag. 652

Autorizzazione al comune di Savignano (Forlì) a contrarre un mutuo di L. 750.000 per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945 . . . . Pag. 652

Autorizzazione al comune di Porto Civitanova (Macerata) a contrarre un mutuo di L. 2.200.000 per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945 . . . . . . Pag. 652

Ministero della pubblica istruzione: Revoca di trasferimento di professore universitario . . . . . Pag. 652

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro . Pag. 652

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 652

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 74 DEL 29 MARZO 1946:

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia - Marzo 1946 (Fascicolo numero 3).

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 74 DEL 29 MARZO 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 12: **Ministero del tesoro - Cassa depositi e prestiti e Istituti di previdenza - Sezione autonoma di credito comunale e provinciale:** Cartelle speciali 3,75 % sorteggiate nella 41ª estrazione del febbraio 1945.

(847)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 13: **Ministero del tesoro - Cassa depositi e prestiti e Istituti di previdenza - Sezione autonoma di credito comunale e provinciale:** Cartelle speciali 3,75 % sorteggiate nella 42ª estrazione del febbraio 1946.

(848)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 febbraio 1946, n. 117.
Settima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1945-1946.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 10 agosto 1945, nn. 481, 484, 485, 488, 490 e 493;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46 sono disponibili L. 50.185.000;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 187 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-1946 è autorizzata una settima prelevazione di L. 7.070.000 (lire settemilionisettantamila), che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per l'indicato esercizio:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 236-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo straordinario alla Università di Camerino . . . . L. 600.000

Cap. n. 239-*quinquies* (di nuova istituzione). — Sussidio alla Federazione nazionale italiana fra veterani garibaldini . . . . » 50.000

Cap. n. 340-*ter* (di nuova istituzione). — Retribuzioni ed assegni vari al personale avventizio assunto per i lavori inerenti all'allestimento ed al collocamento dei buoni novennali del Tesoro . . . » 2.000.000

Ministero delle finanze:

Cap. n. 4. — Spese per la manutenzione ordinaria dei locali, ecc. . . . » 1.500.000

Ministero di grazia e giustizia:

Cap. n. 13. — Spese casuali . . . » 200.000

Ministero dell'Africa Italiana:

Cap. n. 27. — Contributi, ecc. a favore di enti, ecc. . . . . » 1.500.000

Ministero della pubblica istruzione:

Cap. n. 185-*ter* (di nuova istituzione). — Contributo straordinario nelle spese di funzionamento dell'Istituto italiano di studi germanici in Roma. . . . . » 220.000

Ministero della marina:

Cap. n. 15. — Sovvenzioni ad istituti, associazioni, ecc. . . . . L. 1.000.000

L. 7.070.000

Questo decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 80. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 118.
Unificazione degli uffici di conciliazione del comune di Maddaloni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la deliberazione 30 gennaio 1945 della Giunta municipale di Maddaloni, con la quale si chiede che i due uffici di conciliazione ivi esistenti siano riuniti in unico ufficio con giurisdizione su tutto il territorio del Comune medesimo;
Visti i pareri favorevoli del Primo presidente e del Procuratore generale della Corte di appello di Napoli;
Visti gli articoli 20 del R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e 1 del R. decreto 26 dicembre 1892, n. 728;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I due uffici di conciliazione del comune di Maddaloni sono riuniti in un unico ufficio con giurisdizione su tutto il territorio del Comune medesimo.

Il presente decreto entrerà in vigore nel trentesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 78. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 119.
Unificazione degli uffici di conciliazione del comune di Modica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la deliberazione della Giunta comunale di Modica in data 14 febbraio 1945, con la quale si chiede che i due uffici di conciliazione ivi esistenti siano riuniti in unico ufficio con giurisdizione su tutto il territorio del Comune medesimo;
Visti i pareri favorevoli del Primo presidente e del Procuratore generale della Corte d'appello di Catania;
Visti gli articoli 20 del R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e 1 del R. decreto 26 dicembre 1892, n. 728;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I due uffici di conciliazione del comune di Modica sono riuniti in un unico ufficio con giurisdizione su tutto il territorio del Comune medesimo.

Il presente decreto entrerà in vigore nel trentesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1946
Atti del Governo, registro n. 9, *foglio n.* 79. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1946.
Determinazione di un salario medio convenzionale giornaliero per i lavoratori della piccola pesca in provincia di Livorno ai fini della applicazione delle disposizioni per la corresponsione degli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, sulla istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori;
Visto il decreto Ministeriale 9 novembre 1941, per la determinazione, ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, di un periodo mensile di occupazione e di un salario medio giornaliero per i lavoratori della piccola pesca riuniti in cooperativa e compagnie sindacali;
Sentiti l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le associazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della applicazione delle disposizioni per la corresponsione degli assegni familiari e per il versamento dei relativi contributi per i lavoratori della piccola pesca riuniti in cooperative e compagnie sindacali nella provincia di Livorno, il salario medio convenzionale giornaliero è stabilito in L. 120.
Resta fermo il periodo medio di occupazione mensile previsto dal decreto Ministeriale 9 novembre 1941.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione ed ha effetto dal 1° gennaio 1945.

Roma, addì 24 gennaio 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(825)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1946.
Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale degli Istituti cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici e assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, fra l'altro, la cessazione del servizio dei dipendenti degli enti pubblici sottoposti a vigilanza e tutela dello Stato;
Visti il successivo art. 3 del citato decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ed il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, numero 668, con cui si dispone che, entro il 30 giugno 1946, i provvedimenti sopra accennati possono essere dichiarati validi con decreto motivato dal Ministro competente;
Considerato che l'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici e l'Istituto per l'assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche sono enti soggetti alla tutela e vigilanza dello Stato, in virtù delle leggi 18 ottobre 1942, nn. 1407 e 1408;
Vista la relazione della Commissione d'inchiesta nominata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per i predetti Istituti;
Considerato che il sedicente governo della repubblica sociale italiana trasferì la sede della direzione di detti Istituti da Roma a Milano e che il personale addetto agli uffici stessi fu licenziato il 28 febbraio 1944, con liquidazione del trattamento di assicurazione dell'indennità di licenziamento;
Vista la lettera del 28 giugno 1945, con la quale il commissario dell'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici chiede la convalida dei licenziamenti anzidetti;

Accertato che ai suddetti provvedimenti rimase estranea qualsiasi considerazione politica o direttiva imposta dal sedicente governo repubblicano;

Ritenuto che la situazione economica e la diminuita attività degli Istituti predetti non consentono nuovi mutamenti di personale;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, alla data in cui furono effettivamente emanati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, i provvedimenti di licenziamento del personale dipendente dall'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici e dall'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 febbraio 1946

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SCELBA

(826)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1946.
Trasformazione del sequestro della Società in accomandita « Speier & Grossi », con sede in Milano, in sindacato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 31 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la Società in accomandita « Speier & Grossi », con sede in Milano, e nominato sequestratario il rag. Marchesi Virginio che non ha potuto adempiere all'incarico essendosi trasferito altrove;

Ritenuto che, giusta comunicazione della Prefettura di Milano, fatta con nota 21 febbraio 1946, n. 435/239, nella suindicata società sono prevalenti gl'interessi di cittadini italiani e quindi si appalesa opportuno trasformare il sequestro in sindacato;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100 e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

1. — E' revocato il decreto 31 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la Società in accomandita « Speier & Grossi », con sede in Milano.

2. — La Società in accomandita « Speier & Grossi », con sede in Milano, via Schiapparelli n. 11, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore l'ing. Ferrari Salvatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(756)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1946.
Tariffe di abbonamento per le reti telefoniche urbane e per gli impianti in derivazione degli apparecchi principali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE, PER IL TESORO
E PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 21 settembre 1919, n. 1945, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1824, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 399;

Visti e richiamati gli articoli 46 (comma 4°) e 47 delle Convenzioni stipulate con le Società concessionarie del servizio telefonico pubblico, approvate con i Regi decreti in data 23 aprile 1925, nn. 505, 506, 507, 508 e 509;

Visti i decreti Ministeriali in data 20 giugno 1928, 21 novembre 1929, 31 dicembre 1930, 11 ottobre 1932 ed 11 settembre 1934;

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visti i decreti Ministeriali 26 marzo 1945 e 31 agosto 1945;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Attesa l'attuale particolare situazione tecnica degli impianti telefonici urbani;

Ritenuta la necessità di adeguare le tariffe telefoniche alla presente situazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Le reti urbane vengono suddivise, agli effetti dell'applicazione delle tariffe di abbonamento, nei seguenti quattro gruppi:

1° gruppo: reti con più di 10.000 abbonati;

2° gruppo: reti con più di 2.000 abbonati fino a 10.000 abbonati;

3° gruppo: reti con più di 500 abbonati fino a 2.000 abbonati;

4° gruppo: reti con più di 25 abbonati fino a 500 abbonati.

Per le reti sinistrate da eventi bellici l'assegnazione ai singoli gruppi viene mantenuta sino a tutto il 31 dicembre 1947 quale era prima di ogni avvenuta distruzione, salvo che, in seguito a sviluppo successivo ed a ripristino della rete, questa possa acquistare diritto all'assegnazione al gruppo superiore.

Gli abbonati di ciascun gruppo vengono ripartiti in cinque categorie così determinate:

1ª *categoria*:

a) istituti di credito, banche e banchieri;

b) agenti di cambio, commissionari di borsa ed affini;

c) enti e società commerciali con capitale di almeno un milione di lire e loro agenzie e succursali, stabilimenti industriali ed opifici con oltre 100 operai, agenzie gestite in economia da società di assicurazione;

d) alberghi, pensioni, caffè, ristoranti e trattorie dichiarati di categoria extra o di 1ª categoria dalle competenti autorità e bars;

e) apparecchi in uso comune a più studi professionali separatamente intestati.

2ª *categoria*:

a) industriali e commercianti, enti e società commerciali con capitale inferiore a un milione di lire, enti assicurativi di diritto pubblico e loro agenzie, agenzie delle società di assicurazione gestite in appalto i cui gerenti stipulino in nome proprio il contratto di abbonamento e figurino esclusivamente col proprio nome sull'elenco degli abbonati;

b) studi professionali, anche se eserciti nell'abitazione;

c) amministrazioni private;

d) cliniche private;

e) alberghi, pensioni, caffè, ristoranti e trattorie dichiarati di 2ª categoria dalle competenti autorità;

f) confederazioni, federazioni, associazioni, sindacati, unioni sindacali;

g) associazioni sportive, circoli di trattenimento e simili;

h) apparecchi di portineria;

i) aziende municipalizzate, nelle reti con oltre 2000 abbonati, per gli apparecchi assunti in abbonamento posteriormente al 1° luglio 1925;

l) tutti coloro non compresi nelle altre categorie.

3ª *categoria*:

a) alberghi e pensioni, caffè, ristoranti e trattorie, non dichiarati di 1ª e 2ª categoria;

b) negozianti e rivenditori al minuto di generi alimentari e di abbigliamento con conduzione a tipo familiare, esclusi i generi di lusso;

c) artigiani esercenti per proprio conto una piccola industria nella quale essi stessi lavorino con non più di tre dipendenti per i mestieri usuali, di cinque per i mestieri artistici;

d) proprietari, affittuari, che siano diretti coltivatori di fondi rustici e mezzadri;

e) professionisti esercenti nei primi tre anni dell'abilitazione alla professione.

4ª *categoria*:

a) abitazioni di privati e professionisti che non vi abbiano studio o gabinetto di consultazione;

b) enti pubblici di assistenza, eccettuate le opere pie comprese nella 5ª categoria;

c) parrocchie e conventi;

d) istituti privati di educazione e di istruzione;

e) società di mutuo soccorso;

f) Tiro a segno nazionale, Unione nazionale ufficiali in congedo, Associazione nazionale combattenti, Associazione nazionale famiglie caduti, Associazione nazionale volontari di guerra, Associazioni d'arma e similari;

g) istituti ed enti che non possono essere compresi nella 5ª categoria per la limitazione in essa indicata.

5ª *categoria*:

a) amministrazioni statali;

b) uffici dipendenti dalle amministrazioni medesime;

c) enti le cui spese gravino per intero sul bilancio dello Stato. Per le amministrazioni, uffici ed enti di cui alle lettere *a*), *b*) *c*), vale la limitazione di cui all'art. 13 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 399;

d) amministrazioni comunali e provinciali; aziende municipalizzate non comprese nella 2ª categoria;

e) giornali politici e sportivi quotidiani e agenzie di notizie, loro direttori, vice direttori, amministratori, redattori ordinari e corrispondenti ordinari che esercitino come attività unica o prevalente il giornalismo;

f) opere pie legalmente riconosciute;

g) Associazione nazionale tra mutilati e invalidi di guerra;

h) alti funzionari delle amministrazioni che per ragioni di carica hanno il loro ufficio in casa.

Le società concessionarie di zona sono inoltre tenute ad osservare le altre facilitazioni in materia previste dalle rispettive convenzioni all'art. 47.

Le tariffe da applicarsi nelle varie categorie delle reti appartenenti a ciascuno dei gruppi suddetti, sono stabilite nella misura seguente:

Reti del 1° gruppo:

categoria	1ª	Lire	10.000
»	2ª	»	6.400
»	3ª	»	4.800
»	4ª (singolo)	»	3.600
»	4ª (duplex)	»	2.400
»	4ª (multiplex)	»	2.000
»	5ª	»	3.200

Reti del 2° gruppo:

categoria	1ª	Lire	8.000
»	2ª	»	5.600
»	3ª	»	4.400
»	4ª (singolo)	»	3.200
»	4ª (duplex)	»	2.000
»	4ª (multiplex)	»	1.600
»	5ª	»	2.800

Reti del 3° gruppo:

categoria	1ª	Lire	5.200
»	2ª	»	3.600
»	3ª	»	2.800
»	4ª (singolo)	»	2.400
»	4ª (duplex)	»	1.600
»	5ª	»	2.000

Reti del 4° gruppo:

categoria	1ª	Lire	4.400
»	2ª	»	2.800
»	3ª	»	2.400
»	4ª	»	2.000
»	5ª	»	1.600

Gli abbonati duplex e multiplex sono ammessi dove lo consente la possibilità tecnica dell'impianto, nell'ambito di un isolato di fabbricati.

Art. 2.

Per le reti nelle quali, ai termini dell'art. 233 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645, è stata o verrà introdotta la tariffa a contatore, le singole categorie di abbonati avranno diritto ad ottenere sulle tariffe base di cui all'articolo precedente, lo sconto del 50 %

ed acquisiranno con tale pagamento il diritto ad effettuare il seguente numero di conversioni per trimestre:

1ª categoria		N.ro	900
2ª »		»	600
3ª »		»	460
4ª »	(singolo)	»	400
4ª »	(duplex)	»	330
4ª »	(multiplex)	»	250
5ª »	*a*) *b*) *c*) *d*)	»	700
5ª »	*e*) *f*) *g*) *h*)	»	400

Per ogni conversazione in più del numero sopra stabilito, l'abbonato dovrà corrispondere lire 2, eccezione fatta per gli abbonati della 5ª categoria per i quali detta tariffa è ridotta del 50 %.

Allo scopo di tener conto degli errori comunque originati ma non imputabili all'utente, il numero delle conversazioni in supero da fatturare sarà decurtato di una quantità pari al 5 % del numero di conversazioni comprese nel canone di abbonamento.

E' in facoltà della Società concessionaria di concedere alle grandi utenze la forfaitizzazione trimestrale del l'importo delle conversazioni urbane di supero, da disciplinare mediante stipulazione di appositi accordi con gli abbonati stessi.

Il concorso a fondo perduto nelle spese di impianto, trasloco e subentro si intende sempre riferito, anche per le reti a contatore, alle tariffe base di cui all'art. 1.

Art. 3.

Gli abbonati situati fuori dell'abitato dello stesso Comune corrisponderanno, oltre alle tariffe dovute, un supplemento di canone annuo di lire 120 per ogni 200 metri o frazione di 200 metri della loro linea di collegamento oltre il limite dell'abitato qualunque sia la categoria in cui sono classificati.

Gli abbonati delle categorie 1ª, 2ª e 3ª compresi nel perimetro dell'abitato pagheranno un supplemento di canone annuo di lire 120. Tale supplemento non è dovuto dagli abbonati delle categorie 4ª e 5ª.

Art. 4.

Salvo quanto previsto dai successivi articoli 5 e 6, il concorso a fondo perduto per spese di impianto, per impianti nel perimetro dell'abitato, è stabilito in misura pari al 75 % del canone annuo di abbonamento previsto nell'art. 1.

Per impianti situati oltre il perimetro dell'abitato è dovuto, oltre al concorso suddetto, una quota supplementare non superiore al 75 % della spesa occorrente per il tratto di linea oltre detto perimetro.

Per spese di trasloco e subentro, salvo sempre quanto previsto dai successivi articoli 5 e 6, il concorso a fondo perduto per spese di impianto è stabilito in misura pari al 50 % del canone annuo di abbonamento previsto nell'art. 1. Nel caso di trasloco, per impianti situati oltre il perimetro dell'abitato, è dovuta la quota supplementare prevista al precedente comma.

Art. 5.

Ogni qualvolta nel locale o nell'abitazione che il nuovo abbonato vada ad occupare esista impianto telefonico in funzione o risulti dismesso da non oltre due mesi dalla data di domanda di nuova utenza, il compenso per spese di impianto rimane fissato in lire 900 per gli abbonati classificabili nelle categorie 1ª e 2ª e lire 150 per quelli classificabili nelle altre categorie.

Art. 6.

Ogni qualvolta l'abbonato si trasferisca in abitazione locale dove esista impianto telefonico in funzione o che risulti dismesso da non oltre due mesi dalla data della domanda di trasloco, il compenso per spese del trasloco stesso rimane fissato in lire 600 per gli abbonati classificati nelle categorie 1ª e 2ª e lire 300 per quelli classificati nelle altre categorie.

Art. 7.

I canoni di abbonamento dovuti alle Società concessionarie per ciascun apparecchio in derivazione da apparecchi principali qualunque sia il numero complessivo, sono stabiliti nella misura di lire 720 annue nelle reti fino a 2000 abbonati e di lire 960 nelle altre reti.

Nessun canone di abbonamento è dovuto per gli apparecchi interni indipendenti dalla rete urbana e per gli impianti supplementari ed accessori.

Art. 8.

I canoni di manutenzione e noleggio, dovuti alle Società concessionarie per gli impianti interni installati dalle Società stesse, sono stabiliti nella seguente misura comprensiva di ogni prestazione onere e spesa:

IMPIANTO INTERNO

	SISTEMA		
	A batteria locale	A batteria centrale	Automatico
	Lire	Lire	Lire
a) derivazione semplice (compreso il commutatore)	540	540	540
b) derivazione intercomunicante con l'apparecchio principale e con alimentazione diretta dalla centrale urbana	—	1.048	1.048
c) impianti a centralino con alimentazione diretta dalla centrale urbana: fino a cinque apparecchi derivati, per ogni apparecchio	—	840	1.020
d) impianti speciali richiesti in più dall'utente: suonerie, ricevitori, commutatori, ed organi analoghi, per ciascuno	108	108	108
e) supplemento per apparecchio da tavolo (posta mobile)	180	180	180

E' dovuto inoltre, a titolo di compenso per l'impianto una volta tanto, il 75 % dei canoni annui complessivamente dovuti per l'abbonamento, manutenzione e noleggio.

Art. 9.

Per gli impianti interni di proprietà degli utenti, o presi a nolo da installatori privati, è dovuto alla Società concessionaria oltre il canone di abbonamento, quello di manutenzione stabilito nella seguente misura:

IMPIANTO INTERNO

	SISTEMA		
	A batteria locale	A batteria centrale	Automatico
	Lire	Lire	Lire
a) derivazione semplice . . .	252	252	252
b) impianti a centralino con alimentazione indipendente:			
1) per ogni apparecchio derivato avente anche la possibilità di inserzione diretta sull'urbana	660	720	752
2) per ogni apparecchio derivato, abilitato o non abilitato a parlare sull'urbana	240	452	660
c) impianti intercomunicanti a tasti e leve:			
a) per ogni apparecchio abilitato a parlare sull'urbana . .	720	720	720
b) per ogni apparecchio non abilitato	360	360	360
d) impianti speciali richiesti in più dall'utente: suonerie, ricevitori, commutatori, od organi analoghi, per ciascuno . .	60	60	60
e) supplemento per apparecchio da tavolo (posta mobile) .	60	60	60

Per gli utenti, che abbiano uno o più impianti di loro proprietà con oltre 100 derivazioni ciascuno, di cui almeno 50 abilitate al servizio urbano e di tale importanza da richiedere la sorveglianza continua, le Società concessionarie possono consentire che essi provvedano per tali impianti alla manutenzione a loro cura e spese con personale alle proprie dipendenze.

Qualora sorga controversia al riguardo è ammesso il ricorso al Ministro per le poste e le telecomunicazioni, il quale decide insindacabilmente.

Nel caso previsto dal 1° comma è dovuta alle Società concessionarie, in aggiunta al canone di abbonamento, la somma di lire 60 per ogni derivazione abilitata, a titolo di rimborso della spesa per la sorveglianza tecnica.

Tale somma non potrà oltrepassare, in nessun caso, per ogni impianto, il limite massimo di lire 9000 annue.

Art. 10.

Il canone per ogni derivazione interna a spina è stabilito, per qualunque gruppo di rete telefonica, nella misura di lire 300 annue.

Art. 11.

Derivazioni esterne. — Le derivazioni esterne in via normale non sono ammesse. Nelle reti policentriche con sottocentrali, le derivazioni esterne potranno essere concesse soltanto entro i limiti della zona di competenza della centrale o sottocentrale alla quale è collegato l'apparecchio principale.

Il canone per l'apparecchio derivato sarà uguale alla metà di quello per l'apparecchio principale più lire 120 per ogni 200 metri o frazione di 200 metri oltre i primi 100 metri della linea in derivazione, a meno che detta derivazione non richieda l'occupazione di due coppie in cavo, nel qual caso la tariffa sarà uguale a quella dell'apparecchio principale.

Qualora l'apparecchio in derivazione debba, per il suo uso, essere classificato in categoria superiore a quella dell'apparecchio principale, il canone complessivo dovuto dall'utente per i due apparecchi si comporrà del canone della categoria superiore e della metà o dell'intero canone della categoria inferiore a seconda che si adoperino uno o due coppie in cavo.

Derivazioni da portineria. — Sono ammesse derivazioni da apparecchi di portineria nel numero massimo di quattro e per soli usi privati.

Il canone per ogni derivazione è uguale alla metà di quello stabilito per la categoria 4ª.

Il compenso per spese di impianto è uguale al canone stesso determinato per la derivazione.

Art. 12.

Le tariffe stabilite dal presente decreto assorbono gli aumenti applicati in virtù del decreto Ministeriale 20 giugno 1928 dalla Stipel e dalla Telve per diritti di automatizzazione per le reti delle rispettive zone; nonchè quelli già concordati per le reti in corso di trasformazione.

Art. 13.

Fino a nuova disposizione la Società Telve apporterà la riduzione del 10 % alle tariffe stabilite agli articoli 1, 2, 8 e 9 del presente decreto.

Art. 14.

Le disposizioni del presente decreto si applicheranno a decorrere dal primo aprile 1946.

Dalla stessa data sono abrogate tutte le disposizioni contrarie od incompatibili con quelle previste dal presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 marzo 1946

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SCELBA

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

(837)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ascoli Piceno a contrarre un mutuo di L. 4.590.000 per l'integrazione del bilancio 1945.

Per l'integrazione del bilancio 1945, il comune di Ascoli Piceno è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

Decreto interministeriale 12 novembre 1945, n. 1532 - Importo del mutuo L. 4.590.000 - Estremi registrazione Corte dei conti: 28 febbraio 1946, registro n. 2 Interno, foglio n. 294.

(832)

Autorizzazione al comune di Savignano (Forlì) a contrarre un mutuo di L. 750.000 per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Savignano (Forlì), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 750.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(833)

Autorizzazione al comune di Porto Civitanova (Macerata) a contrarre un mutuo di L. 2.200.000 per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Porto Civitanova (Macerata), con uno degli istituti designati con decreto 28 luglio 1945 del Ministero del tesoro, un mutuo di L. 2.200.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(834)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Revoca di trasferimento di professore universitario

Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, è stata disposta la revoca del trasferimento effettuato nei confronti del prof. Francesco Alimena alla cattedra di diritto penale presso la Facoltà di giurisprudenza della Regia università di Trieste.

La facoltà interessata, giusta il disposto del citato art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, deve entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta revoca, formulare le sue proposte per la conferma del titolare o per il trasferimento alla cattedra medesima di altri eventuali aspiranti, i quali possono presentare direttamente al preside della Facoltà la relativa domanda entro un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

(846)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 41

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed articolo 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5 % 1949, serie A, n. 6076, di L. 2000, intestato a Lanza Ubaldo fu Giovanni, interdetto sotto la tutela della madre Tiscornia Emilia fu Tomaso ved. Lanza Giovanni, domiciliata in Genova, col pagamento degli interessi in Genova.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dall'affissione del medesimo nei locali aperti al pubblico della Tesoreria di Genova, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi delle citate disposizioni si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 18 gennaio 1945

Il direttore generale: CONTI

(204)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 26 marzo 1946 - N. 71

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2845	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	92,525
Id. 3,50 % 1902	91 —
Id. 3 % lordo	83,15
Id. 5 % 1935	98,40
Redimibile 3,50 % 1934	86 —
Id. 5 % 1936	98,025
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,575
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,375
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,225
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,225
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,275
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,15
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,75
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,775

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.